



Ordinanza n. 145 del 05/11/2020
Prot. 15041 del 05/11/2020

Oggetto: Provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla presumibile presenza di amianto in Contrada Cabbiano

IL SINDACO

VISTI gli apporti istruttori del Tecnico della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro dell'Asur Area Vasta n. 5 che con nota Id:1291017/17/07/2020/SISP del 10/07/2020, acquisita al ns. Prot. n. 9675 del 17/07/2020, ha accertato la presenza di una canna fumaria posta sul lato sud dell'abitazione sita in Contrada Cabbiano n. ** nel Comune di Castel di Lama che potrebbe presumibilmente contenere amianto;

VISTA la relazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato in data 24-09-2020 dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Castel di Lama con il quale veniva accertata la presenza di una canna fumaria costituita da materiali presumibilmente contenenti amianto;

CONSIDERATO CHE durante il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di cui sopra, acquisito al ns. Prot. n. 12917 del 26/09/2020 si è accertato che non tutti i manufatti evidenziati nella segnalazione Asur ns. Prot. 9675 del 17/07/2020 sono composti da materiale presumibilmente contenente amianto;

PRESA VISIONE del materiale fotografico allegato alla relazione di cui al Prot. n. 12917 del 26/09/2020;

VISTO il parere igienico sanitario, acquisito sempre al ns. Prot. n. 9675 del 17/07/2020, rilasciato dal Direttore SISP;

CONDISERATO che il manufatto interessato è situato sul lato sud dell'immobile identificato catastalmente nel seguente modo: Fg. 4 Part. *** Sub *;

RITENUTO che l'azione amministrativa posta in essere dall'Autorità Competente in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un potenziale rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente;

ATTESO che i rischi evidenziati negli apporti istruttori posti in essere dall'Organo Tecnico presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo;

CONSIDERATO, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;

ATTESO, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni di conservazione del materiale;

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando ai proprietari delle costruzioni di esibire la seguente documentazione che verrà inoltrata dai soggetti obbligati entro e non oltre 15 giorni (termine improrogabile) dalla notifica dell'istanza:

1. documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto,

nel caso affermativo, documentazione relativa:

2. nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento contenenti amianto, agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio di esposizione e di dispersione delle fibre di amianto (punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado").
3. ogni altra documentazione che i Soggetti Obbligati del sito vogliano allegare;

CONSIDERATO che gli interessati dovranno informare l'Ufficio Tecnico Comunale di quanto contenuto nella presente Ordinanza, il quale provvederà a darne notizia al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità dell'Asur Area Vasta n. 5;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti *extra ordinem*, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata dalla competente ASUR;

RITENUTO altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90;

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale (Legge 27/3/1992 n. 257, D.M. 6/9/1994) nonché le disposizioni adottate dalla Regione Marche (D.G.R. 30/12/1997 n. 3496 e ss.mm.ii., D.D.S.San. 30/1/2003 n. 33) in materia di amianto;

ORDINA

Ai sotto indicati titolari del diritto di proprietà sui manufatti interessati:

- Sig.ri I**** A***** nato a ***** ** ***** (AP) il **/**/19** proprietario dell'unità catastale Fg. 4 Part. *** Sub *;

di esibire la seguente documentazione che dovrà essere inoltrata entro e non oltre 15 giorni (termine improrogabile) dalla notifica della presente ordinanza:

1. documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto,

nel caso affermativo, documentazione relativa:

2. al nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento contenenti amianto, agli interventi di

corretta manutenzione per minimizzare il rischio di esposizione e di dispersione delle fibre di amianto (punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado").

3. ogni altra documentazione che i Soggetti Obbligati del sito vogliano allegare;

di informare l'Ufficio Tecnico Comunale di quanto richiesto dalla presente Ordinanza, il quale provvederà a darne notizia al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità dell'Asur Area Vasta n. 5;

AVVISA

- In caso di omessa presentazione dello stato di valutazione e conservazione dei materiali presumibilmente contenenti amianto al Comune, si procederà all'applicazione nei confronti degli interessati dei provvedimenti di cui all' art. 15 comma 4° della L. 257/1992 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2582,00 a € 5165,00;
- Che l'inottemperanza del presente provvedimento costituisce violazione dell' art. 650 c.p.;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai proprietari di cui sopra e pubblicata per 15 giorni consecutivi nell' Albo Pretorio del Comune di Castel di Lama;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, al Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P.) della ASUR Marche Area Vasta 5, per la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza;

AVVERTE

infine l'interessato che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell'ordinanza.

Castel di Lama, 05/11/2020

Il Sindaco
(Ing. Mauro Bochiechio)

